



COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

c.a.p. 31012

PROVINCIA DI TREVISO

Cod. Fisc. 84000730261

Tel. (0438) 580537

DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

(L. 7.8.90 n. 241 - art. 12)

All. A alla deliberazione consiliare n. 16 del 23.3.1991

INTRODUZIONE

Il D.P.R.616/77 assegna al Comune le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza a cittadini in stato di bisogno (art.22-23-25; funzioni successivamente confermate dalla L.N.n.142/90 art. 9).

Vengono poste cioè le basi per il superamento della categorizzazione dei bisogni, di interventi frammentari e settoriali fino ad allora normalmente praticati in campo assistenziale.

La logica proposta e confermata dalla successiva produzione legislativa della Regione Veneto (L.R. n. 55/82, circ. reg. n. 11/89), è quella di interventi globali di prevenzione e di recupero degli stati di emarginazione e di bisogno. Alla base di questo indirizzo vi è la considerazione della persona come soggetto complesso ma inscindibile, i cui bisogni non sono che l'espressione di aspetti parziali di una realtà umana composita che contiene al suo interno elementi di interdipendenza e di vincolo ma anche di risorsa per sé stessa.

L'intervento in campo socio-assistenziale si sviluppa e si costruisce quindi secondo criteri di globalità, sia sul piano dell'analisi del bisogno che su quello di proposta di soluzioni al bisogno stesso; mira a stimolare l'espressione, lo sviluppo e l'uso innanzitutto delle proprie risorse individuali.

PREMESSA

In una logica di intervento globale di prevenzione e di recupero, l'assistenza economica per essere efficace deve inserirsi in piani organici d'intervento; spesso infatti la necessità economica che perviene all'Ente Locale non è altro che uno degli aspetti di un problema più ampio che può richiedere risposte anche ad altri livelli istituzionali per trovare una soluzione definitiva o perlomeno duratura, anziché un mero tamponamento.

L'intervento monetario è da privilegiarsi in tutte quelle circostanze nella quali l'assistenza economica serve per evitare l'esposizione del singolo o del nucleo familiare a situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Laddove invece la natura del bisogno è tale che il suo soddisfacimento non può essere lasciato alla scelta e alla gestione individuale, sono da preferire altre forme di intervento che comunque assicurino il raggiungimento dei medesimi obiettivi.

CAPO I

ART. 1 - OBIETTIVI

Gli obiettivi degli interventi di assistenza economica mirano a:

- evitare che situazioni a rischio degenerino in patologia manifesta, emarginazione, istituzionalizzazione indiscriminata di anziani e minori;
- stimolare e/o recuperare l'autosufficienza degli individui e dei nuclei familiari, evitando l'assistenzialismo;
- bloccare e contrastare processi di emarginazione in atto permettendo interventi correttivi e ricostitutivi.

Partendo dal principio che la società civile ha il dovere di garantire a tutti un livello minimo di assistenza e quindi di assicurarlo a quanti non sono in grado di raggiungerlo attraverso il proprio reddito derivato dal lavoro o dalla pensione, appare giusto riconoscere e stabilire quale obiettivo da conseguire a breve termine il "minimo vitale".

Il minimo vitale viene dunque concettualmente definito come il livello minimo di reddito necessario per il soddisfacimento delle fondamentali esigenze di vita, familiari e individuali.

Si pone dunque come il criterio base per permettere una più facile individuazione del diritto all'intervento economico e della misura dello stesso, garantendo uniformità di trattamento tra gli assistiti ed evitando la discrezionalità nell'erogazione degli interventi.

Questo tipo di intervento economico non intende comunque essere una risposta definitiva ai problemi dell'utente; se troppo sostanzioso infatti, finirebbe per spingerlo a non attivare le proprie risorse per risolvere il suo stato e a sancire la sua dipendenza dall'intervento pubblico, fatto questo che contrasta con gli obiettivi dell'intervento socio-assistenziale.

In definitiva il concetto di "minimo vitale" altro non è che la formalizzazione di una tabella di costi riferiti ai bisogni di alimentazione, salute, igiene, governo della casa, abbigliamento, riscaldamento, affitto, energia elettrica, eventuali spese condominiali.

Il "minimo vitale" viene aggiornato ogni anno.

ART. 2 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono assistibili con interventi di carattere economico i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti nel Comune:

- che per condizioni di vita o di salute, anche straordinarie e momentanee, per situazioni di difficoltà imprevedibili e contingenti,

di diversa natura, non sono in grado di soddisfare i bisogni di vita primari e più urgenti;

- ~~gli studenti capaci e meritevoli in situazioni di disagio economico, secondo quanto stabilito dall'art.2 della L.R.n.31/85 e successive modificazioni;~~
- coloro che hanno titolo all'assistenza ai sensi dell'art. 72 della L.N. n. 6972 del 17/7/1890 (domicilio di soccorso);
- i cittadini e i nuclei familiari aventi titolo in quanto appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 616/77;
- gli indigenti di passaggio per i soli interventi di cui al seguente art. 8.

L'accertamento dello stato di necessità é demandato alla Giunta Comunale previa indagine conoscitiva da parte del Servizio Sociale operante nel Comune.

ART. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE DALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono esclusi dagli interventi economici i cittadini e i nuclei:

- che possiedono beni immobiliari (ad eccezione dell'alloggio di abitazione), beni mobili (ad eccezione degli strumenti di lavoro), beni finanziari (denaro, azioni, obbligazioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, interessi bancari ed i beni finanziari in genere che creano ricchezza all'interessato), facendo loro superare assieme ad altre fonti di reddito il minimo vitale;
- che abbiano parenti obbligati agli alimenti (art. 433 Cod. Civ.) che abbiano mezzi per soddisfare completamente il loro obbligo;
- che in precedenza abbiano donato i propri beni il cui valore sia ancora esistente nel patrimonio del donatario che è così tenuto al loro mantenimento.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

ART. 4 - CASI PARTICOLARI

a) Qualora i parenti obbligati agli alimenti o il donatario non provvedano al mantenimento della persona indigente, potrà provvedervi il Comune fatta salva azione di rivalsa nei loro confronti.

b) Qualora il richiedente l'assistenza economica continuativa sia proprietario di beni ed i parenti tenuti agli alimenti non provvedano al suo mantenimento, il Comune concorda l'acquisizione di detti beni in cambio dell'impegno al mantenimento vitalizio dell'utente.

Con ciò si intende evitare che il Comune, prestatore di pubblica assistenza, metta a carico dell'intera comunità l'onere del mantenimento dell'indigente e i privati cittadini che sono venuti meno all'obbligo di

legge, acquisiscano in eredità i beni dell'assistito.

~~c) Qualora il beneficiario dell'assistenza economica continuativa si trovi ad incassare quote arretrate di pensione o di liquidazione, detta assistenza verrà sospesa per tutto il periodo in cui l'importo incassato concorre a raggiungere il "minimo vitale".~~

CAPO II

ART. 5 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Minimo vitale

Il contributo del Comune si otterrà calcolando la differenza tra il "minimo vitale" ed il reddito effettivo del nucleo.

Il reddito effettivo del nucleo verrà determinato come segue: si sommano il reddito da salario o da pensione, gli assegni familiari ed i redditi patrimoniali (esclusa l'abitazione propria ed i beni necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa) dati dall'ultima dichiarazione dei redditi e da accertamenti.

Tale reddito viene decurtato:

- dell'affitto per una quota pari al 50% del canone mensile, va aggiunto " fino a un tetto massimo di f. 150.000";
- delle spese documentate per l'utilizzo di servizi o la copertura di bisogni non fruibili totalmente presso strutture pubbliche;
- delle spese di riscaldamento nella misura del 30% del costo sostenuto.

Tutte le spese proposte dovranno essere documentate.

La cifra ottenuta costituirà il reddito effettivo.

Qualora siano presenti i civilmente obbligati, la quota della loro compartecipazione verrà stabilita volta per volta con gli stessi, sulla base dell'accertamento reddituale.

Calcolo del "minimo vitale"

Come base per il calcolo del "minimo vitale" viene considerata la pensione sociale integrata riferita al mese di gennaio di ogni anno.

Persona sola

Il "minimo vitale" é pari all'importo della pensione sociale integrata.

Nuclei familiari

Componenti	Quota considerata
Capo Famiglia.....	100% della pensione soc.int.
2° componente.....	60% della quota del capo fam.
3° componente e seguenti.....	30% della quota del capo fam.

N.B. - Per l'anno 1991 la pensione sociale integrata è di L. 422.000.

ART. 6 - CONTRIBUTO ORDINARIO

Il contributo ordinario tende al raggiungimento del "minimo vitale". Viene erogato ad integrazione del reddito, da concedere a tempo indeterminato sino a revoca e comunque soggetto a periodiche verifiche. Di norma il contributo viene erogato in denaro.

Se si ritiene che l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita proprie e dei familiari a suo carico, il contributo può essere sostituito da altre forme di intervento economico quali il pagamento di fatture, di combustibile per il riscaldamento, di bollette del gas, della luce, dell'acqua, del canone d'affitto, della retta di scuola materna, delle spese di trasporto scolastico, l'erogazione di buoni alimentari, di servizi, ecc.

Il contributo può equivalere ad una o più delle suddette erogazioni.

Il periodo di concessione verrà determinato caso per caso.

Agli utenti ricoverati in istituti, totalmente o parzialmente a carico del Comune, l'Ente Locale assicura la conservazione di una quota di reddito non inferiore alla somma corrispondente al 20% del trattamento minimo I.N.P.S. in vigore per i lavoratori dipendenti, come previsto dal Piano Sociale Regionale 1989/1991. va integrato da "Le liquidazioni verranno effettuate di norma mensilmente, salvo casi particolari".

ART. 7 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO

I contributi straordinari vengono erogati per:

- copertura di particolari necessità di carattere eccezionale di natura sanitaria, non previsti dal Serv. Sanit. Naz. (terapie particolari, protesi, diete, ricoveri in particolari strutture ospedaliere lontane dalla residenza, ecc.);
- intervento di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali sono divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- sostenerne il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; -
- consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (riscaldamento, traslochi ecc.);
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

Il contributo straordinario può essere sostituito da altre forme di pagamento, come nel caso già citato del contributo ordinario.

Il contributo viene erogato in un'unica soluzione.
La Giunta Comunale valuterà ogni domanda in base alle condizioni economiche dell'utente, all'entità del contributo richiesto ed alle disponibilità specifiche di bilancio.

ART. 8 - INTERVENTI DI URGENZA O DI EMERGENZA

A prescindere dalle competenze dell'U.L.S.S. , l'erogazione potrà consistere, oltre che nei normali servizi dell'assistenza domiciliare, in:

- uno o più buoni pasto - valore massimo di f 50.000 ciascuno;
- uno o più buoni alimentari - valore massimo di f 50.000 ciascuno;
- un buono per l'acquisto del biglietto ferroviario o di trasporto stradale per il raggiungimento della località di destinazione, fatte salve le eventuali competenze delle Forze di Polizia.

ART. 9 - CONTRIBUTO PER L'ACCESSO AI SERVIZI

Si configura come un contributo destinato a coloro che si trovano a dover usufruire di servizi a pagamento, il cui costo non è affrontabile per intero con il proprio reddito.

Nel caso in cui il Comune intenda attivare servizi a pagamento, ad esempio il servizio di pasti caldi a domicilio, il pagamento sarà regolato secondo le seguenti modalità:

- per reddito inferiore o pari al "minimo vitale" il servizio sarà gratuito;
- per reddito compreso tra il "minimo vitale" ed una quota pari a 1,5 volte il "minimo vitale", la compartecipazione dell'utente sarà pari al 50% del costo del servizio;
- per reddito superiore, il costo del servizio sarà a totale carico dell'utente.

Contributo per ricovero in casa di riposo di non abbienti, residenti nel Comune di Cappella Maggiore

Hanno diritto a questo tipo di contributo le persone residenti nel Comune di Cappella Maggiore, che siano in regola con le disposizioni del domicilio di soccorso e che non abbiano mezzi sufficienti per far fronte al pagamento della retta, fatte salve le condizioni previste dall'art.3.

ART. 10 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE AFFIDATARIE

Tale contributo ha lo scopo prioritario di riconoscere un servizio socialmente utile reso da un nucleo familiare; in secondo luogo dal punto di vista economico comporta minori costi che l'istituzionalizzazione.

Viene erogato a quelle famiglie che trattengono presso di sè uno o più minori in affidamento temporaneo, residenti nel Comune.

Il contributo sarà corrisposto al nucleo familiare con reddito annuo non superiore a f 25.000.000 lordi e viene quantificato in ~~f 200.000~~ sostituito da "f. 300.000.=" mensili per ogni minore in affidamento.

L'erogazione di ogni tipo di contributo viene disposta con apposita deliberazione della Giunta su conforme proposta del Servizio Sociale operante nel Comune.

viene aggiunto l'

"ART. 10 bis CONTRIBUTI A TITOLO DI PRESTITO

Destinatari di esso possono essere quei cittadini che hanno diritto o alla pensione INPS minima o a quella di invalidità civile e che in attesa di esse hanno un reddito inferiore al "minimo vitale".

L'importo del contributo viene stabilito fino a un massimo di copertura del "minimo vitale" e il contributo erogato fino a riscossione della pensione e dei relativi arretrati, coi quali verrà restituito il prestito in una o più soluzioni, da determinarsi."

ART. 11 - ISTRUTTORIA

Per accedere alle prestazioni di cui al presente regolamento, i cittadini interessati (o persone da loro delegate) devono compilare e firmare un apposito modulo di domanda da ritirarsi e riconsegnarsi presso il Servizio Sociale Comunale.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in carata semplice:

- stato di famiglia;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la situazione economica del dichiarante;
- busta paga di ciascun componente il nucleo familiare o tesserino di

disoccupazione, oppure mod; 101 o mod.740;

- fotocopia del libretto di pensione;

~~- ricevuta dell'affitto;~~

- ogni altro documento ritenuto valido allo scopo.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del Codice Penale.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente verrà invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione già presentata.

La Giunta Comunale per l'esame di ogni domanda e per valutare la situazione socio-economica del richiedente, si avvale dell'apposito modulo compilato dagli operatori incaricati, in base alle dichiarazioni dell'interessato, alla documentazione richiesta ed alle ulteriori informazioni ritenute necessarie per avere un quadro oggettivo della situazione complessiva.

Le prestazioni assistenziali saranno soggette a verifica annuale e, comunque, ogni volta che interverranno variazioni di reddito.

Gli utenti assegnatari dei contributi dovranno comunicare entro 30gg. le eventuali variazioni al reddito.